

TI_GERICHTE 12.2023.86 vom 4. Dezember 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-12-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.86

FR: TI_GERICHTE 12.2023.86 du 4 décembre 2023

IT: TI_GERICHTE 12.2023.86 del 4 dicembre 2023

Regeste

Banca - responsabilità per ordini falsi - denuncia della lite - regresso nei confronti del gestore esterno -

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 4 luglio 2023 contro la decisione impugnata del 9 giugno l'appello è tempestivo. Come sono tempestive la relativa risposta dell'11 settembre 2023 (art. 312 CPC in relazione con l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) nonché la replica e la duplica spontanee.

E. 2

Nella decisione impugnata il Pretore ha premesso che l'esito e la motivazione della sentenza basilese – conclusasi con il rimprovero alla banca di non avere adempito i suoi obblighi contrattuali (call back , in particolare) e con la condanna risarcitoria – erano opponibili alla qui convenuta, quale antifatto, per quanto concerneva la relazione tra AP 1 e il titolare del conto, mentre non avevano effetti diretti sulla pretesa di regresso che si focalizzava sulla relazione interna tra banca e gestore patrimoniale esterno. Ciò posto, per il Pretore occorre verificare se questa relazione prevedesse un trasferimento di quegli obblighi contrattuali in capo alla AO 1. Questione per la quale la sentenza basilese non poteva rivelarsi di aiuto. Ricordato che il " Waiver relativo alle e-mail – traffico non codificato " (doc. AA*) autorizzava la banca ad accettare le e-mail trasmesse dal cliente e che gli indirizzi di partenza del medesimo erano due caselle del gestore esterno (f_____n_____@AO 1.com e m_____g_____@AO 1.com) mentre quelli di arrivo erano attribuibili a due dipendenti della banca (m_____t_____@AP 1.com e k_____b_____@AP 1.com), il cliente, per quanto avevano ritenuto i giudici basilesi, aveva un diritto aggiuntivo, ovvero quello di essere contattato dalla banca per verificare che l'ordine fosse il suo. Ciò che avrebbe permesso di sventare la truffa ma che non era stato fatto. In una situazione del genere rimaneva da determinare, per il Pretore, se nei rapporti tra banca e gestore esterno, questo onere era stato assunto dalla convenuta e se in tal caso essa, non avendolo fatto, aveva violato un suo impegno contrattuale (loc. cit., pag. 3 a 5). Il Pretore ha escluso ciò perché, sulla scorta di quanto aveva dichiarato la teste F_____ N_____ (assistente di M_____ G_____) e risultava dagli atti e in particolare dalle

registrazioni telefoniche, il gestore esterno attendeva che il cliente passasse " finalmente " presso la fiduciaria per farsi scaricare degli ordini impartiti di volta in volta alla banca in applicazione del meccanismo di cui al doc. AA*. E questo modus operandi della convenuta, basato su una logica post-numerando , ossia in ratificazione di un'operazione già eseguita, anziché pre-numerando (ovvero preventiva) non poteva essere sfuggito alla banca poiché continuava a essere tematizzato da F_____ N_____ e figurava in tutti i documenti (doc. O-X). Ciò nonostante la banca, che stando alla sentenza basilese era gravata da un obbligo pre-numerando (valendo la condizione del call back), si era chinata scientemente a quell'agire, per sua natura incerto, post-numerando della convenuta (pag. 5 seg.). Né la banca – ha proseguito il primo giudice – poteva concludere che il gestore esterno stesse violando i propri obblighi contrattuali poiché non v'era un contratto che prescriveva un intervento preventivo del gestore a favore del cliente e neppure poteva dedurlo in buona fede dalle circostanze siccome le dichiarazioni di F_____ N_____ non lasciavano presagire un obbligo contrattuale pre-numerando che nemmeno risultava dal doc. AA*. Ne ha desunto, il Pretore, che l'obbligo di controllo preventivo verso il cliente non era stato ribaltato sulla convenuta che semmai si era assunta un obbligo di controllo post-numerando . La banca non poteva, di fronte a tale situazione, rimanere inattiva assumendosi consapevolmente i rischi che ora tenta di ribaltare sulla convenuta. Anzi, incomprensibilmente AP 1 aveva continuato ad assumerseli anche dopo che una nuova direttiva interna, in vigore dal 10 marzo 2014 e applicabile anche alla fattispecie come aveva confermato il teste F_____ D_____ (responsabile della succursale di Lugano della AP 1), prescriveva che la banca effettuasse il call back direttamente al cliente, in chiara violazione dei suoi doveri sanciti per altro dal Tribunale d'appello in una sentenza del 13 settembre 2021, inc. 12.2020.159 consid. 4.4 (loc. cit., pag. 5-7). Già

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.